



## TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto il ricorso con cui il signor  ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, posto che allo stato svolge attività di lavoro dipendente ed in passato ha esercitato la professione di commercialista;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- il signor  infatti, dispone di un reddito quasi integralmente necessario per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare ed è proprietario solamente di un vetusto autoveicolo e, con le suddette disponibilità, dovrebbe far fronte a debiti pari a complessivi euro 60.124,66;

- alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la liquidazione comprende l'unico bene di proprietà del ricorrente, consistente nell'autovettura \_\_\_\_\_ immatricolata nell'anno 2010;

rilevato che il ricorrente possa essere autorizzato ad utilizzare la suddetta autovettura sino alla vendita, che peraltro dovrà intervenire in tempi tali da non determinarne l'ulteriore svalutazione;

rilevato che l'OCC nominato ha stimato in euro 2.270,00 il fabbisogno minimo del nucleo familiare ricorrente, composto dal coniuge, dal figlio e dal suocero;

rilevato che a fronte di tale fabbisogno il ricorrente dispone di redditi complessivamente pari ad euro 2.560,00 (euro 1.400,00 circa derivanti dallo stipendio percepito dal ricorrente e la differenza dalla pensione erogata in favore del suocero), che si è impegnato a versare ai creditori per importo pari a 300,00 euro mensili, per il periodo di durata della procedura di liquidazione (48 mesi);

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

**NOMINA**

liquidatore il dr. \_\_\_\_\_, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

la trascrizione al PRA del presente decreto, a cura del liquidatore, sul veicolo \_\_\_\_\_ di proprietà del ricorrente;

**ORDINA**

che la domanda ed il presente decreto, con oscuramento dei dati sensibili, siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi

**ORDINA**

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

**ORDINA**

la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione all'atto della loro vendita;

**FISSA**

in misura pari ad euro 2.270,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 3 giugno 2021.

Il giudice

dr. Elena Gelato